

ATTO DEL GOVERNO N. 7 – “SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA PRESENZA DELLO STATO SUL TERRITORIO”- CONTRIBUTO A SEGUITO AUDIZIONE DEL SIN.PRE.F. ALLA I COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA “AFFARI COSTITUZIONALI” DEL 23 MAGGIO 2013

Il provvedimento, pur presentando criticità che potrebbero essere riviste, presenta linee d’indirizzo condivisibili:

1) Ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa delle amministrazioni periferiche dello Stato:

Si ritiene che la riorganizzazione dello Stato sul territorio a norma dell’art. 10 comma 2, lett. c) del D. L. n. 95/2012 debba rispondere prioritariamente alle esigenze delle singole collettività considerate e il Prefetto debba diventare un “*facilitatore*”, un presidio a tutela delle istanze di semplificazione amministrativa delle procedure per il rilascio di licenze e autorizzazioni e della concreta attuazione della disciplina in tema di snellimento e di delegificazione dei procedimenti. La garanzia di tempi certi dell’azione amministrativa nel complesso svolta sul territorio, unitamente alla reale capacità di assicurare il perseguimento armonico delle politiche pubbliche attraverso la effettiva disponibilità di strumenti giuridici che diano la possibilità di coordinare le altre rappresentanze dello Stato sul territorio, potrebbero in questa ottica rappresentare il *proprium* del futuro Ufficio territoriale del governo. Per attuare questa profonda trasformazione la proposta concreta è quella di passare dal modello del coordinamento tout court a quello della direzione funzionale degli altri uffici periferici dello Stato; a differenza del coordinamento, che ha costituito un limite alla nascita dell’U.t.G., la direzione consente infatti al titolare di indicare in maniera cogente le linee d’azione da seguire per gli altri soggetti. E’ chiaro poi che il potere di direzione, si atteggia in maniera diversa a seconda dei poteri attribuiti al soggetto titolare, oltre che dalle specie di competenze e della natura dell’attività svolta dal soggetto subordinato. Quindi la prefigurata direzione andrebbe intesa in termini evidentemente funzionali, restando la singola articolazione statale sul territorio legata gerarchicamente al proprio Ministero di riferimento e solo funzionalmente al Prefetto chiamato gestire le singole rappresentanze territoriali.

In definitiva, la previsione di un unico punto di riferimento istituzionale a livello territoriale potrebbe costituire l’approdo di un percorso diretto a dare risposta alle forti esigenze di una semplificazione del complesso dell’azione amministrativa a livello territoriale, favorendo così una decisa riduzione dei tempi complessivi della stessa con vantaggi certi nei termini di quella riduzione dei costi come elemento caratterizzante una delle nuove missioni dell’Ufficio territoriale del Governo.

2) Ufficio unico di garanzia dei rapporti tra il cittadino e lo Stato:

Alla luce di quanto disposto dall’art. 10, comma 1 del D.L. n. 95/2012, meglio noto come “*Spending review*”, il Prefetto è titolare, tra l’altro, dell’ufficio unico di garanzia dei rapporti tra cittadino e stato: ufficio unico comune perciò a tutte le amministrazioni periferiche dello Stato. La garanzia sopra delineata deve passare per un rinnovato raccordo degli Uffici territoriali del Governo con le autorità locali, ma anche con il fondamentale mondo economico, produttivo

dell'area territoriale interessata. Le Prefetture dovrebbero costituire un punto di snodo tra le istituzioni e il mondo economico produttivo, concorrendo alla ripresa e allo sviluppo economico del paese.

3) Conseguimento dei livelli ottimali di efficienza delle funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici dello Stato, al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica:

L'istituzione di servizi comuni per la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di cui all'art. 7 dello schema di D.P.R. in esame nell'ambito della Prefettura – U.t.G. in modo da assicurare la riduzione del 20% della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni necessita di ulteriori approfondimenti e riflessioni, in quanto non è ipotizzabile l'attuazione dello stesso con l'utilizzo delle attuali dotazioni organiche degli uffici periferici dell'Amministrazione Civile dell'Interno. Pertanto, andrebbe disciplinata l'individuazione del personale da assegnarvi. Ciò comporterebbe necessariamente in una prima fase anche nuovi e maggiori oneri per la organizzazione e l'allocatione di beni e risorse umane e strumentali.

4) Ambito territoriale:

L'ambito territoriale di competenza delle Prefetture – U.t.G. si ritiene debba prescindere dalle attuali circoscrizioni provinciali. Infatti, le funzioni alle quali essa assolve impongono una delimitazione degli ambiti territoriali d'azione ottimali che sia perimetrata in ragione di esigenze peculiari e spesso non sovrapponibili con quelle che hanno condotto, nel corso di una stratificazione durata decenni, alla definizione delle circoscrizioni provinciali. La tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la difesa civile e il coordinamento del soccorso pubblico, la garanzia della coesione sociale, economica e territoriale delle nostre comunità, da sempre assicurate dagli uffici periferici dell'Amministrazione dell'Interno (Prefetture – U.t.G., Questure, Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco) devono essere garantite nell'ambito di assetti territoriali che è necessario specificamente individuare, salvaguardando la capacità della struttura periferica del Ministero di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze dei cittadini.

5) Prefetto delegato presso la Prefettura – U.t.G. della città metropolitana:

Si condividono le perplessità sulla istituzione, prevista dall'art. 6 dell'articolato in esame, presso le Prefetture – U.t.G. delle città metropolitane del Prefetto delegato al quale possono essere conferite, congiuntamente o disgiuntamente, specifiche funzioni in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico (ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), immigrazione e asilo, enti locali. Tale figura potrebbe essere limitata – ed eventualmente circoscritta temporalmente – solo ad alcune realtà territoriali (ad es. Roma, Milano e Napoli) oppure connessa ad alcune problematiche contingenti di aree territoriali (es. problema rifiuti di Palermo).

Si ritiene infine che la delega non possa essere conferita dal Ministro in quanto la titolarità della funzione non può che rimanere in capo al Prefetto titolare della sede e, come tale, l'unico in grado di delegare i propri poteri.

CONCLUSIVAMENTE, SI PROPONE DI:

- Elevare il mero coordinamento della Prefettura – U.t.G. delle funzioni svolte dagli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato in un potere di direzione di carattere esclusivamente funzionale, anche al fine di rafforzare le azioni dirette a fronteggiare le esigenze espresse dall'utenza.
- Considerare che, almeno in fase di avvio, la creazione di un servizio comune per l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali comporterà nuovi oneri giacché lo stesso non potrà costituire la semplice sommatoria dei servizi ora afferenti alle diverse amministrazioni.
- Riorganizzare gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'Interno su ambiti territoriali diversi da (e anche non coincidenti con) le attuali circoscrizioni provinciali.
- Prevedere la figura del Prefetto delegato solo per alcune realtà territoriali metropolitane, specificando che non comporterebbe aumento di dotazione organica, ed eventualmente anche circoscritta temporalmente o connessa a contingenze particolari.